

VERBALE DI ACCORDO

Addì 21 luglio 2026, in Roma,

tra

il Gruppo FS Italiane costituito, ai fini di cui al presente accordo, da Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., Trenitalia S.p.A., Ferservizi S.p.A., FS Engineering S.p.A., FS Sistemi Urbani S.p.A., Italcertifer S.p.A., FS Logistix S.p.A., Mercitalia Rail S.r.l., FS Security S.p.A., FSTechnology S.p.A., Trenitalia-TPER S.c.a.r.l., Terminali Italia S.r.l., FS Park S.p.A., Crew S.r.l., FS Treni Turistici Italiani S.r.l., FS International S.p.A., GS Rail S.p.A., FS Energy S.p.A. e Fondazione FS Italiane

e

le Organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit- Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Slm Fast Confsal e Orsa Ferrovie,

premesso che:

- con l'accordo del 9 luglio 2025, in attuazione di quanto previsto dall'art. 29 del Contratto Aziendale di Gruppo FS Italiane del 22 maggio 2025, le parti hanno definito il Premio di Risultato per gli anni 2025 e 2026;
- con particolare riferimento all'anno 2026, le parti hanno rinviato ad uno specifico accordo l'individuazione degli indicatori da prendere a riferimento per le finalità di cui all'art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015, riferite alla c.d. tassazione agevolata in favore dei dipendenti, nonché degli indicatori utili alla determinazione del valore di Premio di Risultato spettante;

si conviene quanto segue:

1. Il Premio di Risultato è per sua natura incerto e variabile, in quanto le erogazioni economiche ad esso correlate devono essere legate alla misurazione/raggiungimento di specifici incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione assunti come indicatori dell'andamento economico dell'azienda e considerato che sia l'ammontare sia la corresponsione non sono determinabili a priori.
2. Al fine di acquisire elementi di conoscenza comune per la definizione degli obiettivi per l'anno 2026, le parti hanno esaminato le condizioni produttive e le relative prospettive, tenendo conto dell'andamento complessivo e delle condizioni essenziali di redditività delle aziende del Gruppo ed assicurando piena trasparenza sui parametri assunti.
3. Per le finalità di cui all'art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015, riferite alla c.d. tassazione agevolata in favore dei dipendenti, le parti convengono di prendere a riferimento per l'anno 2026 gli incrementi relativi ad almeno uno degli indicatori di cui all'allegato 1 al presente accordo, così come risulteranno registrati nel Bilancio consolidato di Gruppo per l'anno 2026 rispetto ai medesimi valori registrati nel Bilancio consolidato di Gruppo per l'anno 2025.

4. L'erogazione del Premio di Risultato per l'anno 2026 è imprescindibilmente condizionata al raggiungimento dell'obiettivo di *ability to pay* individuato nell'EBITDA di Gruppo, così come risulterà determinato dalle competenti strutture di Gruppo, almeno pari a €1.796 mln. L'erogazione del Premio è azzerata in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo di cui al presente punto 4.

5. Ai fini della determinazione dell'importo del Premio di Risultato spettante, si individuano i seguenti indicatori ed obiettivi, come dettagliati nell'allegato 2 al presente accordo:

A. EBITDA di Gruppo, indicatore di redditività comune a tutte le Società, al raggiungimento del quale è condizionata l'erogazione del 65% dell'importo complessivo lordo di cui al successivo punto 7;

B. indicatori di produttività, qualità e competitività, comuni a tutte le Società, al raggiungimento dei quali è condizionata l'erogazione del 20% dell'importo complessivo lordo di cui al successivo punto 7;

C. EBITDA di Società, indicatore di redditività specifico per ciascuna Società, al raggiungimento del quale è condizionata l'erogazione del 15% dell'importo complessivo lordo di cui al successivo punto 7.

6. Al fine di valorizzare il contributo individuale di ciascun lavoratore, l'importo del Premio di Risultato 2026 spettante sulla base di quanto indicato al precedente punto 5 sarà incrementato del 10% per ciascun lavoratore in caso di n. 0 (zero) eventi di malattia.

7. L'importo complessivo lordo del Premio di Risultato 2026 è confermato nei valori di cui al punto 7 dell'accordo del 9 luglio 2025, come di seguito indicati:

Livelli professionali

Q1
Q2
A
B
C
D
E
F

Importi lordi 2026

€ 1.580,00
€ 1.390,00
€ 1.360,00
€ 1.250,00
€ 1.200,00
€ 1.130,00
€ 1.045,00
€ 935,00

8. Il Premio di Risultato spetta ai lavoratori occupati nell'anno 2026 nelle Società del Gruppo FS Italiane indicate in premessa.

L'importo spettante a ciascun lavoratore terrà conto dell'incidenza delle assenze (ad eccezione delle ferie, ex festività, congedo di maternità/paternità, permessi legge n. 104/1992, donazione sangue, infortunio sul lavoro, permessi sindacali e per gli RLS retribuiti) consumate nell'anno 2026 che non concorrono al calcolo dello stesso.

In caso di assunzione o cessazione in corso d'anno, l'importo spettante a ciascun lavoratore è riconosciuto pro-quota in ragione dei mesi di servizio effettivamente prestati, con arrotondamento a mese intero della frazione superiore a 15 giorni.

Per il personale a tempo parziale il Premio sarà inoltre riproporzionato in rapporto alla prestazione resa.

Il Premio di Risultato non spetta al personale responsabile di microstruttura organizzativa che nell'anno 2026 sia interessato dai sistemi di incentivazione individuale.

Il Premio di Risultato non spetta al personale cessato dal servizio a partire dal 1° gennaio 2026 che abbia sottoscritto un verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro in sede sindacale presso le Associazioni territoriali di Confindustria o presso le ITL.

Gli importi del Premio di cui al presente accordo non avranno riflessi su alcun istituto contrattuale e di legge.

L'erogazione del Premio di Risultato 2026 avverrà con le competenze del mese di giugno 2027.

9. L'importo del Premio potrà essere destinato in tutto o in parte, per scelta del lavoratore e a condizione che lo stesso abbia diritto alla detassazione ai sensi della legge, secondo le modalità definite dall'azienda, alle forme di welfare di cui agli artt. 51 e 100 del D.P.R. n. 917/1986. In particolare, potrà essere utilizzato per la fruizione delle seguenti misure:

- servizi di welfare presenti nella piattaforma aziendale con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria, ai sensi di quanto previsto in materia dagli artt. 51 e 100 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) ed in aggiunta alla somma annua di cui al punto 1 dell'art. 22 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 22 maggio 2025. In particolare, la suddetta somma potrà essere utilizzata per misure di welfare quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, rimborso spese scolastiche, servizi di assistenza per i familiari anziani o non autosufficienti, rimborso degli interessi su mutui e prestiti, rimborso del trasporto pubblico locale, voucher o buoni acquisto;
- Fondo Pensione Complementare Eurofer, in aggiunta alla somma annua di cui al punto 2.3 dell'art. 22 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 22 maggio 2025;
- acquisto dei pacchetti aggiuntivi dell'assistenza sanitaria integrativa di cui al punto 3.1 dell'art. 22 del Contratto Aziendale di Gruppo FS del 22 maggio 2025.

L'importo del Premio destinato al welfare sarà incrementato di un contributo a carico azienda pari al 10%.

Le parti si danno atto che le somme corrisposte a titolo di Premio di Risultato, qualora sostituite per scelta del lavoratore con le erogazioni di cui al presente punto 9, non concorrono, nel rispetto dei limiti indicati, a formare il reddito da lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dall'art. 1, comma 182, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015.

Qualora il lavoratore non abbia utilizzato tutto o parte delle somme di cui al presente punto 9, le somme residue saranno destinate al Fondo Pensione Complementare Eurofer.

10. Per tutto quanto sopra non diversamente previsto, restano confermate le previsioni di cui al citato accordo del 9 luglio 2025.

Roma, 21 luglio 2026

Per il Gruppo FS Italiane

Per le OO.SS. Nazionali

FILT-CGIL

Luigi Cirio

FIT-CISL

Renzo Follini

UILTRASPORTI

Roberto Pavesi

UGL FERROVIERI

Enrico Follini

FAST CONFSAI

Vincenzo Follini

ORSA FERROVIE

Antonio Pavesi

Allegato 1

In attuazione di quanto previsto al punto 3 del presente accordo, per le finalità di cui all'art. 1, comma 182, della legge n. 208/2015, si prendono a riferimento gli incrementi relativi ad almeno uno dei seguenti indicatori, così come risulteranno registrati nel Bilancio consolidato di Gruppo per l'anno 2026 rispetto ai medesimi valori registrati nel Bilancio consolidato di Gruppo per l'anno 2025:

- Ricavi operativi consolidati
- Investimenti tecnici consolidati
- Valore economico generato
- Indice di efficienza carbonica

Handwritten signature: *HN*

<u>INDICATORI</u>			<u>VALORI OBIETTIVO</u>
EBITDA Gruppo FS			€ 1.796 mln
Produttività, qualità e competitività Emissioni evitate - Differenza emissiva Trasporto Gruppo FS vs Trasporto privato su gomma			6.145 Mgl tCO2e
EBITDA di Società	FS Italiane SpA – Ferservizi SpA – FS Security SpA – FS Technology SpA – Fondazione FS	EBITDA Gruppo FS	€ 1.796 mln
	RFI SpA – GS Rail SpA	EBITDA RFI	€ 200 mln
	Trenitalia SpA – FS Treni Turistici Italiani Srl – Trenitalia-Tper Scarl	EBITDA Trenitalia	€ 1.247 mln
	FS Logistix SpA – Mercitalia Rail Srl – Terminali Italia Srl	EBITDA BU Trasporto merci	€ 115 mln
	FS Sistemi Urbani SpA – Crew SpA – FS Park SpA	EBITDA FS SU	€ 31 mln
	FS Engineering SpA	EBITDA FS Engineering	€ 61 mln
	Italcertifer SpA	EBITDA Italcertifer	€ 2 mln
	FS International SpA	EBITDA BU Trasporto internazionale passeggeri	€ 121 mln
	FS Energy SpA	EBITDA FS Energy	€ (0,82) mln